CAMERA DEI DEPUTATI N. 4243-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 ottobre 1989 (Stampato n. 1898)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 ottobre 1989

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria

(Relatore: **Orazio SAPIENZA**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 29 novembre 1989. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:	1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:
« 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)*. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».	« 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)* ».
	2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 2.	ART. 2.
1. Le procedure indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge	1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge

21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.	21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*